Comparsa di costituzione delle parti appellate

|  |  |
| --- | --- |
| **Cos’è** | È l’atto col quale l’appellato (o nei procedimenti di primo grado il convenuto) si costituisce in giudizio. Dopo aver ricevuto la notifica dell’atto di appello o del ricorso da parte dell’appellante, la parte appellata predispone una memoria di costituzione nella quale espone i motivi per i quali ritiene infondate le ragioni dell’appello o del ricorso |
| **Come si richiede e documenti necessari** | Il deposito deve essere effettuato telematicamente dall’avvocato dell’appellato (o del convenuto);  nel caso non vi abbia provveduto l’altra parte, deve essere richiesta l’iscrizione a ruolo. È necessario il deposito del fascicolo contenente:   * la comparsa di costituzione e risposta; * la copia della citazione notificata e del ricorso; * la procura; * i documenti offerti in comunicazione. |
| **Dove si richiede** | Si invia nel fascicolo attraverso il PCT |
| **Costi** | Il presente servizio non ha costi se nella comparsa non è contenuto appello incidentale.  Nel caso di appello incidentale è richiesto il pagamento del C.U. |